

Nota informativa n°: 06/2017

Oggetto: *Intento 2017 - Novità sull'indicazione degli importi da inserire in dichiarazione*

Sommario: Lo scorso 1° marzo è entrato in vigore il nuovo modello per le dichiarazioni d'intento, così come riformato dal provvedimento dell'Agenzia del 2 dicembre 2016. A seguito dei numerosi dubbi applicativi, l'Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti sull'indicazione degli importi ai fini dell'utilizzo del plafond disponibile.

Contenuto: _____

La presente nota integra le precedenti informazioni rese nella circolare di studio n.7/2017.

Si ricorda che dal 1° marzo tutte le lettere d'intento devono essere inviate utilizzando il nuovo modello.

Nel caso in cui un esportatore abbia presentato una dichiarazione con il "vecchio" modello, indicando la scelta di un periodo temporale (dal/al) (campi 3 e 4) non più previsto nel nuovo modello, per i successivi acquisti effettuati a partire dal 1° marzo, deve presentare una nuova dichiarazione secondo le indicazioni del nuovo modello.

In merito alla quota di *plafond* da indicare nella dichiarazione, a seguito di un'interrogazione presentata da Confimi Industria, sono stati puntualizzati, e in parte rivisti, i contenuti del provvedimento dello scorso 2 dicembre.

In particolare è stato chiesto se vi sono conseguenze nel caso di presentazione di lettere d'intento per importi superiori a quelli degli acquisti da effettuare.

L'Agenzia¹, in risposta al quesito, ha precisato che:

1. le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond²;

¹ Registro ufficiale 0027195 del 07-02-2017-U.

² Il plafond è costituito dall'ammontare complessivo delle esportazioni, delle operazioni intracomunitarie e di quelle assimilate alle precedenti, registrate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti. Il meccanismo del plafond consente all'esportatore abituale, che si trova a

2. non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato.

Pertanto l'importo da indicare nel campo 2 della dichiarazione può anche superare il plafond complessivamente disponibile, senza determinare scarto dell'invio, verifiche mirate o sanzioni³.

Gli esportatori abituali, per tale ragione, non dovranno ripartire pro quota il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori, per evitare in tal modo che la somma delle diverse lettere di intento inviate ecceda la misura complessiva del medesimo, bensì potranno indicare in ciascuna lettera d'intento, da inviare ad ogni singolo fornitore, l'intero *plafond* disponibile.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

credito d'imposta, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'Iva, fino al raggiungimento del plafond disponibile.

³ La precisazione fornita lo scorso 7 febbraio ribalta quanto definito nella recente interrogazione parlamentare n. 5-10391 del 26 gennaio laddove, invece, era stata ammessa "l'indicazione nel campo 2 di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione".